

COMUNE DI MONTERENZIO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 2^ convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 14

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IUC ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE IMU

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTOTTO** del mese di **MARZO** alle ore **20:30** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

1. SPADONI PIERDANTE	SI
2. DI LIETO GIUSEPPE	NO
3. CUPPINI SILVIA	SI
4. MONARI MARCO	NO
5. PELLICCIARI PIETRO	SI
6. SERVELLO ALESSIA	SI
7. LANDUZZI CINZIA	SI
8. PELLICCIARI EMANUELA	SI
9. MAGRINI IVAN	SI
10. BUSCAROLI GIANNA	SI
11. VENTURI GIUSEPPE	NO
12. FERIOLI MARCO	NO

Assenti giustificati i consiglieri: **DI LIETO GIUSEPPE; MONARI MARCO; FERIOLI MARCO**

Partecipa il Segretario Comunale **DR. MARCO CARAPEZZI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PIERDANTE SPADONI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l'assessore esterno **TOMBA RAFFAELE**

Nomina scrutatori i consiglieri: , , .

OGGETTO:
IUC ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 703, art. 1 della L. 147/2013, a seguito dell'istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, per gli anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote IMU doveva, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non fosse superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevedeva che per l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI potessero essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

che l'art. 1, comma 1133, lett. b) della L. 145/2018 ha stabilito che anche per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015 la maggiorazione TASI nella misura massima ammessa possono, con espressa deliberazione del consiglio comunale, continuare a mantenere la stessa maggiorazione TASI già confermata per l'anno 2018;

Ritenuto opportuno mantenere invariate le aliquote per l'anno 2019 nella stessa misura già stabilita per l'anno 2018;

Richiamata la propria deliberazione n. 64 del 30/11/2017 con cui erano state determinate per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 28/03/2019

- a) aliquota ridotta del 3,5‰ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) aliquota ordinaria del 10,6‰ per tutti i fabbricati ed aree edificabili;
- c) detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di €. 200,00.

Rilevato

che ai sensi del comma 2, art. 1 del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica in caso di possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del DL 201/2011. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

che ai sensi del predetto art. 13, comma 2, l'IMU non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

che, ai sensi del comma 13, art. 1 della L. 208/2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

che ai sensi dello stesso comma 13 sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

che il Comune di Monterenzio è ricompreso nell'elenco dei comuni di cui alla sopra citata circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

che ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. 208/2015 è ridotta al 50% la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

che con il comma 53, art. 1 della L. 208/2015 è stato introdotto il comma 6-bis all'art. 13 del DL 201/2011, il quale dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota base stabilita dal comune ai sensi dell'art. 13, comma 6 del dl 201/2011, è ridotta al 75 per cento;

che il comma 1092, art. 1 della L. 145/2018 ha esteso in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, il beneficio di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 28/03/2019

Rilevato che l'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote dell'IMU per l'anno 2018;

che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune a seguito delle modifiche introdotte con il comma 14, lett. e), art. 1 della L. 208/2015 è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo, perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamati l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Accertata l'urgenza del presente provvedimento, in funzione dell'imminente approvazione del bilancio di previsione 2019;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 28/03/2019

- Acquisito il parere favorevole unanime sul presente argomento della Commissione Consiliare I “Bilancio – Affari Generali”, riunitasi in data 18.03.2019, conservato agli atti;
- Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell’Area di Posizione Organizzativa “Economico-Finanziaria” sia in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 8 presenti, il voto favorevole di n. 8 consiglieri, nessun voto contrario e nessun astenuto espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 2019 le seguenti aliquote dell’IMU e detrazioni per l’abitazione principale già in vigore nell’anno 2018:
 - a) aliquota IMU abitazione principale nella misura del 3,5% per:
 - abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) aliquota ordinaria IMU nella misura del 10,6% per tutti i fabbricati e le aree edificabili;
 - c) detrazione per l’abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di €. 200,00;
- 2) di procedere all’inserimento del testo della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019 ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Successivamente, con il voto favorevole di n. 8 Consiglieri, nessun voto contrario e nessun astenuto, espresso nelle forme di legge, il presente atto si rende immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria

Proposta numero 9 del 13/03/2019

OGGETTO: IUC ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE IMU

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

favorevole

Monterenzio, 13/03/2019

non favorevole

Osservazioni: _____

IL/LA RESPONSABILE

F.to NALDI GIULIA CELSA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA
'ECONOMICO-FINANZIARIA'**

favorevole

Monterenzio, 13/03/2019

non favorevole

Osservazioni: _____

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
'ECONOMICO-FINANZIARIA'**

F.to NALDI GIULIA CELSA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Pierdante Spadoni

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Marco Carapezzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **03 aprile 2019** al **18 aprile 2019**

Lì, 03 aprile 2019

La Responsabile dell'Area
"Affari Generali ed Istituzionali"
F.to Maria Teresa Maurizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, li 28/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Marco Carapezzi
